



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STANDARD QUALITATIVI, RICONOSCIUTI A LIVELLO INTERNAZIONALE, PER LA VALUTAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.24 COMMA 5 DELLA LEGGE 30/12/2010 N. 240, NONCHE' IN VIRTU' DEI CRITERI EX D.M. 344 DEL 4/8/2011.

Emanato con D.R. n. 332 del 07/05/2014 – prot. n. 8428 (affisso all'Albo prot. n. 8451 del 07/05/2014);

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 comma 5 e comma 6 della Legge 240/2010.

Art. 2

Valutazione dell'attività didattica

1. La valutazione dell'attività didattica terrà conto dei seguenti aspetti:
 - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d) numero di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato.

Art.3

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica terrà conto dei seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca;
 - d) conseguimento della titolarità di brevetti.
2. Saranno valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della

produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 terrà conto degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da ricoprire;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, per la valutazione della produzione scientifica potranno essere considerati i seguenti indicatori:

- 1. numero totale delle citazioni;
- 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3. "impact factor" totale;
- 4. "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5. combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 4

Estensione alle procedure art.24 comma 6 Legge 240/2010

1. Per la valutazione nell'ambito delle procedure di cui all'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 si terrà conto anche dei seguenti compiti organizzativi:

- a) partecipazione a commissione, comitati e incarichi in Dipartimento e in Ateneo;
- b) incarichi di responsabilità presso il Dipartimento;
- c) incarichi di responsabilità in Ateneo.

2. Si terrà, altresì, conto per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica dell'attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso Atenei ed istituti di ricerca esteri ed internazionali di alta qualificazione.

Art.5

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. n.344 del 4/8/2011.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale del relativo decreto rettorale di emanazione ed allocazione sul sito internet dell'Ateneo.
